

TRIBUNALE DI LUCCA  
Giudice di Pace  
27 NOV. 2010



RegSent. 619/2010

R.G. N. R. 3134/07

R.G. 710/08

Data del deposito

12 NOV. 2010

n. \_\_\_\_\_ R.C.

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI LUCCA  
in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. R. BUFO all'udienza del 18/03/2010 ha pronunciato e  
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nel processo contro:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
res.te a Lucca via \_\_\_\_\_, con domicilio  
dichiarato presso la predetta residenza

Difeso di fiducia dall'avv. Simone Leo e dall'avv.  
Enrico Marzaduri entrambi del foro di Lucca

\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ res.te a  
Lucca, via \_\_\_\_\_ int. 7, con domicilio dichiara-  
to presso la predetta residenza

Difesa di \_\_\_\_\_ fiducia dall'avv. Simone Leo e  
dall'avv. Enrico Marzaduri entrambi del foro di Lucca

TRIBUNALE DI LUCCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LIBERI - PRESENTI



Vale anche quale avviso  
di deposito sentenza ai  
sensi dell'art. 548, 3° c.

G.C. 5 NOV. 2010

## IMPUTATI:

del reato previsto e punito dall'art. 348 c.p. per aver entrambi esercitato abusivamente presso il centro [redacted] con sede in Lucca la professione di medico psicologo senza averne l'abilitazione, ed in particolare per aver svolto compiti tipici del medico psicologo chiedendo a numerosi pazienti (tra i quali

[redacted] informazioni sul proprio malessere psichico e sui problemi sentimentali e di relazione con parenti e coniugi, svolgendo sedute di analisi, anche di gruppo, mediante il ricorso a tecniche per l'emersione dei problemi (tramite "pupazzetti", disegni, etc.), formulando attività di diagnosi del disagio psichico, consigliando anche, oltre che la prosecuzione degli incontri, farmaci omeopatici o il ricorso alla terapia dell'ipnosi, svolgendo attività didattica riservata ed in particolare organizzando corsi di ipnosi.

In Lucca dall'estate del 2006 fino al 14.2.2008 (data di assunzione del sequestro preventivo dei locali del [redacted])

Con l'intervento del pubblico ministero DOTT. F. BARTELLONI V.P.O  
delega nr. 132/10

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. – concesse le attenuanti generiche; chiede 1 mese e 10 giorni di reclusione ciascuno.

Il difensore P.C. – concorda con il P.M. proferisce formula spese e conclusione scritte a cui si riporta.

Il difensore degli imputati avv. Marzaduri: chiede l'assoluzione.

L'avv. Leo – chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

## MOTIVI della DECISIONE

All'esito delle indagini preliminari il P.M. presso il Tribunale di Lucca disponeva la citazione a giudizio degli imputati per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere esercitato abusivamente la professione di psicologo senza averne l'abilitazione, tramite la creazione e l'esercizio di un centro di assistenza, denominato [REDACTED] nel quale venivano accolti i clienti, si svolgevano le sedute individuali o collettive e si davano prescrizioni.

All'udienza del 7.5.2009 veniva aperto il dibattimento, presenti gli imputati e la parte civile, rappresentata dall'ordine degli Psicologi della Toscana. Ammesse le prove richieste dalle parti, l'istruttoria orale [REDACTED] nella stessa udienza con l'escussione del Presidente dell'ordine regionale degli psicologi, dell'ufficiale di p.g. che ha svolto le indagini preliminari, e di due frequentatrici del centro Tholos.

All'udienza istruttoria successiva del 5.11.2009 e a quella del 4.2.2010, venivano sentite altre tre testi che erano entrate in contatto con gli imputati presso lo stesso centro.

Infine all'udienza del 18.2.2010 era la volta del consulente tecnico della difesa, cui seguiva l'escussione, all'odierna udienza, dell'altro consulente della difesa. Dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti concludevano come da separato verbale, cui seguiva la lettura del dispositivo, con riserva dei motivi nei 90 giorni.

Le indagini prendevano spunto dalla segnalazione della rappresentante dell'Ordine Regionale degli psicologi che raccoglieva tutta la documentazione scaricabile da internet sul [REDACTED] da cui emergeva, in uno con l'assenza di iscrizione dei due imputati all'ordine anzidetto, il presunto esercizio abusivo della professione di psicologo.

A cura della sezione p.g. della Procura venivano eseguite più approfondite indagini che si concludevano con la perquisizione del Centro e il sequestro di copioso materiale acquisito agli atti. La p.g. svolgeva anche l'assunzione di deposizioni testimoniali da parte dei frequentatori del centro.

L'escussione dei testi dedotti dal P.M. e dai consulenti tecnici degli imputati ha consentito di escludere la sussistenza di ogni elemento del reato contestato.

Va premesso che nel presente processo si discute di un caso del tutto peculiare di presunto esercizio abusivo della professione, non inquadrabile nella casistica classica dell'art. 438 c.p. laddove non è solo la condotta dell'imputato a renderne chiari i presupposti, ma anche il contesto nel quale la condotta viene posta in essere, così da agevolare l'operatore nel trattamento del caso.

Qui la situazione è diversa già per il contesto in cui essa si svolge. A cominciare dalla deposizione della rappresentante dell'ordine laddove emerge, al di là della chiarezza e linearità della condotta esposta e da considerarsi del tutto legittima, la "cifra" caratterizzante la presunta vicenda.

La denunciante ha infatti riferito di aver fatto una consultazione del sito del centro [redacted] e di aver scaricato la documentazione, nonché di aver sottoposto a valutazione il materiale acquisito.

Il tutto è avvenuto senza particolari indagini o segnalazioni da parte di soggetti appartenenti all'ordine o di utenti che segnalavano loro perplessità sulla gestione del centro e sull'operato dei responsabili, ma semplicemente attingendo a documenti e notizie rilevabili su internet e quindi di dominio pubblico e accessibili a chiunque.

Già questo primo dato oggettivo e concreto impone una particolare cautela nella valutazione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Anche la successiva fase delle indagini a cura della procura e della polizia giudiziaria è avvenuta senza ostacoli od omertà in quanto molti utenti del centro sono stati sentiti liberamente: sulle loro deposizioni non si sono addensati sospetti di reticenza o di atteggiamenti omertosi. Anzi, le deposizioni dei testi che hanno frequentato il centro, rese in dibattimento, hanno evidenziato non solo una loro attendibilità estrinseca in quanto gli stessi hanno replicato quanto già dichiarato in indagini preliminari, ma soprattutto una loro attendibilità intrinseca alla luce del pathos emotivo che emergeva limpidamente nel corso della deposizioni e delle comprensibili reticenze che talvolta sono emerse nel dover descrivere aspetti intimi del proprio vissuto.

Il materiale sottoposto a sequestro a seguito della perquisizione, lungi dal rappresentare la prova dell'ipotesi accusatoria, trattandosi di cartelline contenenti documentazione afferenti i singoli frequentatori del centro, è dimostrazione di come l'attività venisse condotta in totale trasparenza e con particolare attenzione alle esigenze degli utenti. Non basta: la scarsa significatività del materiale sequestrato traspare anche dal fatto che quegli oggetti, descritti nel capo di imputazione e fulcro dell'accusa di esercizio abusivo della professione di psicologo, in quanto utilizzati di solito nelle sedute individuali o collettive per far emergere più agevolmente esperienze pregresse di sofferenza personale o relazionale, non sono stati neanche trovati nel corso della perquisizione e del successivo - e forse eccessivo - provvedimento di sequestro dei locali del centro.

Infine le deposizioni dei consulenti tecnici hanno evidenziato quali e quanti mutamenti e progressi le scienze umane abbiano avuto negli ultimi decenni, sia rispetto all'esponentiale aumento di domanda da parte degli utenti, sia rispetto alla molteplicità delle discipline e della conseguenziale offerta da parte degli operatori specializzati.

Ecco allora che è stata descritta la nuova figura del "counselor" che, sinteticamente, non può certo considerarsi alla stregua di uno psicologo, ma che lavora, del tutto legittimamente e necessariamente, per la progressiva estensione della salute individuale non più riducibile all'assenza di malattia, ma comprensiva di una nozione molto più ampia di benessere psico-fisico che si può riassumere nel concetto di "migliore qualità della vita".

Ebbene di fronte a diritti come quello alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione e di un suo strumento realizzativo che è anch'esso diritto

costituzionale, collocato all'art. 33, nelle sue forme di libero esercizio dell'arte e della scienza, la norma penale di cui all'art. 348 c.p. non sembra rispondere ad effettive esigenze di tutela dell'interesse giuridico che vuole proteggere, se essa non viene letta in una forte prospettiva di tipicità. Senza tralasciare il discorso, ma questa non è la sede se non per accennarlo rapidamente, di tutti quei movimenti di opinione per l'abolizione degli Ordini professionali, retaggio di una società corporativa e chiusa in rigidi steccati ideologici ed economici.

In una visione evolutiva e adeguatrice della norma penale va sottolineata anche la circostanza, come è emerso nel dibattimento, che il legislatore regionale si è preoccupato, con la legge n. 2 del 2005, modificata nel 2008, di definire le cosiddette discipline del benessere e bio-naturali, tutelando e promuovendo chi esercita queste pratiche tecniche al fine di realizzare il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona.

Nel momento in cui il legislatore regionale riconosce come facoltà legittima quella dell'esercizio di pratiche tecniche psico-somatiche, energetiche, culturali, avendo come scopo il miglioramento della qualità della vita e la stimolazione di risorse vitali della persona, l'applicazione di una fattispecie penale come quella di cui all'art. 348 c.p. va valutata con estrema attenzione e cautela, soprattutto allorché i soggetti agenti, come nel caso in esame, si propongono agli utenti in conformità al dettato formale e normativo.

E' fuor di dubbio che chi si propone in un certo modo all'esterno - in conformità alle regole formali - possa poi in concreto agire in modo del tutto diverso e contrario alla normativa.

Ma si ritiene che ciò non sia avvenuto nel caso di specie soprattutto alla luce delle deposizioni testimoniali dei frequentatori del centro che più volte e concordemente hanno dichiarato di aver sempre avuto contezza di non trovarsi davanti ad uno psicologo o, quantomeno, di non aver avuto intenzione di entrare in contatto con operatori con tale specializzazione protetta, bensì di aver consapevolmente scelto la forma diversa e alternativa di approccio al disagio così come proposta e esercitata dagli imputati.

Analogamente hanno affermato di non aver ricevuto prescrizioni mediche di tipo diagnostico o farmacologico, limitandosi a consigli all'assunzione di sostanze omeopatiche che sono acquistabili senza prescrizione medica.

In conclusione l'unica mancanza che può addebitarsi agli imputati è quella di non aver rilasciato le ricevute dei compensi ottenuti, come più testimoni hanno evidenziato, per cui gli atti vanno trasmessi al P.M. affinché verifichi l'eventuale commissione di reati tributari.

P.O.M.

Visto l'art. 530, I comma, c.p.p. ASSOLINE ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ dal reato loro ascritto perché ~~il fatto~~ non sussiste.  
 DISPONE la trasmissione degli atti ~~al P.M.~~ perché proceda per eventuali reati fiscali commessi dagli imputati.

Motivi nei 90 giorni.

Lucca, 18 marzo 2010.